

Citta' metropolitana di Torino

Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 87-1612 del 11/02/2019

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 87-1612 del 11/02/2019:

"Il Dirigente
(... omissis ...)
DETERMINA

1. di assentire a Pro.E.Pro. s.a.s. con sede legale in Corso Re Umberto n. 93 - 12039 Verzuolo (CN) – P IVA 03109810048, la concessione di derivazione d'acqua dal Canale Moirano, che a sua volta deriva dal Torrente Chisone, in Comune di Pinerolo in misura di litri/sec massimi 2.000 e medi 1.500 ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 3,10 la potenza nominale media di kW 45,6, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di stabilire che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione relativo alla derivazione dalla quale deriva;
4. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno, anticipatamente e a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6. di stabilire che la titolare della presente concessione ha l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, di rinnovare la garanzia fidejussoria stipulata a titolo di deposito cauzionale a favore di questa Amministrazione, aggiornandone l'importo, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, e per tutta la durata della concessione di derivazione d'acqua; che è fatta salva l'eventuale necessità di presentazione, presso i Comuni interessati, della procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 c. 2 del D.lgs. 3/3/2011 n. 28 per la realizzazione degli interventi descritti nel disciplinare che si approva con il presente provvedimento;
7. che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
8. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato e alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22;
9. che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto

approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

(...omissis...)"

Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 14 febbraio 2019

"(... omissis ...)

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Trattandosi di una subderivazione i quantitativi derivabili sono comunque subordinati alla disponibilità idrica presente nel canale. Qualora per effetto della variazione dei quantitativi concessi alla derivazione principale dal corpo idrico naturale a seguito di rinnovo della concessione, revisione per effetto dell'applicazione del DMV o qualsiasi altro provvedimento amministrativo in applicazione di norme vigenti o future o strumenti di pianificazione (ad es. Piano di Tutela delle Acque) oppure il quantitativo non sia più disponibile per effetto della decadenza o revoca della stessa concessione principale, il concessionario non potrà vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento dei danni, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione.

Trattandosi di una derivazione da un corpo idrico artificiale, che si avvale di opere di un'altra utenza preesistente, è stata acquisita agli atti una specifica convenzione di couso con il Consorzio Irriguo Moirano Lemina e il Comune di Pinerolo ai sensi dell'art. 29 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015.

Eventuale materiale organico e inorganico raccolto dalla griglia posizionata dopo la camera di carico dovrà essere smaltito secondo la normativa vigente.

Ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, entro la data di ultimazione dei lavori, dalla data della sottoscrizione del presente disciplinare (se non ci sono opere) il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera (TO-A-10653).

Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione.

Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura spese, la sostituzione alla Autorità competente.

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Trattandosi di una derivazione da un corpo idrico artificiale il rilascio del Deflusso Minimo Vitale nell'alveo dei Torrenti Chisone e Lemina, richiesto dalla Autorità di Bacino del Fiume Po, è garantito ai punti di presa del canale sui rispettivi corpi idrici naturali. L'Amministrazione si riserva la possibilità di introdurre un valore minimo da rilasciare in qualsiasi momento a seguito della emanazione da parte della P.A. di metodologie di calcolo del DMV nei corpi idrici artificiali e di definire le modalità e le misurazioni del rilascio.

Art. 11 - RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione, che possano essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario e' tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della

navigazione, dei canali, delle strade e ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione e gestione del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs. 152/2006, risultasse un peggioramento dello stato ambientale del corso d'acqua, nel tratto interessato dal prelievo, che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

A carico del concessionario sarà l'apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico, ai quali potere riferire in ogni tempo al livello dell'acqua. E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a sue proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale...

(... omissis ...)"